

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**CDR 3 – TESORO****Legge 28 novembre 1980, n. 784****Legge 7 agosto 1997, n.266****Norme per la realizzazione del programma di metanizzazione nel Mezzogiorno.**

L'art.11 della legge 28 novembre 1980 n.784, così come modificato dall'art. 11 ter della legge 22/11/82 n.51, dall'art.28 della legge 7/8/82 n.526 e dall'art. 3 della legge 29/10/87 n.445, prevede ai fini della realizzazione del Programma Generale della Metanizzazione del Mezzogiorno, la concessione ai Comuni, e loro Consorzi, di contributi in conto capitale e in conto interessi a carico delle risorse nazionali e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), queste ultime fino al 1999.

Detti contributi, concessi con decreti del Ministero del Tesoro (contributi nazionali) e del Ministero del Bilancio (contributi a carico del F.E.R.S.), ora unificati nel Ministero dell'economia e delle finanze, su istruttoria tecnico-economica del Ministero dell'Industria, ora Ministero dello sviluppo economico, sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali e loro consorzi, sulla base di stati di avanzamento lavori e a collaudo finale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede inoltre a mettere a disposizione della Cassa depositi e prestiti, su appositi conti correnti di tesoreria centrale, a valere sul capitolo di spesa 7150, i contributi da erogare ai Comuni e loro Consorzi.

Nel tempo si sono succedute diverse leggi che hanno finanziato il "Programma" in discorso per gli importi che di seguito si riportano:

- lire 605 miliardi dall'art. II, comma 16 della legge 784/80 per gli anni dal 1980, 1981 e 1982;
- lire 100 miliardi dall'art. 37 della legge 14.5.1981, n. 219 per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e per la Basilicata colpite dal terremoto del 1981;
- lire 50 miliardi dall'art. 19, ultimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130;
- lire 730 miliardi dal D.L. 364 del 1987, convertito con modificazioni in legge 445/87 per il triennio 1987- 1989 (ripartito in ragione di 270 miliardi nell'87, 180 miliardi nell'88 e 280 miliardi nell'89);
- lire 300 miliardi dall'art. 15/36c della legge n. 67 dell'11.3.1988;
- lire 100 miliardi dalla legge 31/12/91, n.415 -tabella D (Legge Finanziaria '92);
- lire 50 miliardi dalla legge 23/12/92, n.500 tabella D (Legge Finanziaria '93);
- lire 198,6 miliardi. dal D.M. 102841 del 27 gennaio 1993 per l'anno 1993 in forza dell'art. 5 della legge 183/87 e dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. 29 dicembre 1988 n. 568;
- lire 160 miliardi dalla legge Finanziaria 1994, (ripartiti in ragione di 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995). La legge Finanziaria 1995 ha, poi, rimodulato la quota di 80 miliardi assegnata per l'anno 1995, in lire 40 miliardi per il 1995 e lire 40 miliardi per il 1996. Per effetto, poi, della legge 85/95 gli importi sono stati successivamente ridotti a lire 38,8 miliardi per il 1995 e a lire 38,8 miliardi per il 1996.
- lire 100 miliardi dal D.M. 124204 del 22/3/1994 per l'anno finanziario 1994 ai sensi dell' art.24 del D.L.26 febbraio 1994, n.134;

- lire 1.000 miliardi dalla legge n. 266/97 (ripartiti in ragione di 121,603 miliardi per il 1998, 199,391 miliardi per il 1999, 161,826 miliardi per il 2000 e 517,180 miliardi per il 2001);
- lire 450 miliardi dall'art.145, comma 21, della legge n.388/2000 -Legge Finanziaria 2001 (ripartiti in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001,2002 e 2003);
- lire 100 miliardi (euro 51.646.000,00) dalla legge 488/2001-tabellaF (Legge Finanziaria 2002) per l'anno 2004.

Il totale generale degli stanziamenti dal 1980 al 2007 è stato di lire 3.941.200.600.947 pari a euro 2.035.460.241,05 .

Di tale somma:

- euro 1.842.802.999,10 sono stati, nel tempo, versati sui conti correnti di tesoreria centrale per i successivi pagamenti della Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni beneficiari o pagati direttamente dal Ministero dell'economia e delle Finanze agli aventi diritto;
- euro 79.499.810,70, già impegnati sul capitolo 7150, sono in attesa del trasferimento sui rispettivi conti correnti di tesoreria centrale;
- euro 849.334,39, in perenzione amministrativa, sono in attesa del trasferimento sui suddetti conti correnti;
- euro 53.056.011,77, già impegnati sul capitolo 7150, sono riservati alla metanizzazione della che la Regione Sardegna;
- euro 3.645.689,91, già impegnati sul capitolo 7150, sono riservati alla copertura di fondi F.E.S.R. non più riconoscibili;
- euro 55.606.395,18 sono in attesa di essere recuperati al conto del patrimonio e al bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7150

Leggi di riferimento L. n.784/80 – n.266/1997

Modifiche intervenute nel 2007

Autorizzazioni complessive 2.035,46

(dati in mln.di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	2.035,46	
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	1.979,85	
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	1.842,80	
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	55,61	(*)
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	-	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	-	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	137,05	

(*) in attesa del ripristino della somma di € 51,65 mln non impegnati alla data del 31/12/2005 e per € 3,96 perenti non mantenuti nel conto del patrimonio.

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007	€	-	
b) impegni assunti nel 2007	€	-	
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	14,49	(*)
d) economie nel 2007	€	-	
e) residui propri nel 2007	€	-	
f) residui di stanziamento nel 2007	€	-	
g) perenzioni nel 2007	€	136,20	
(*) di cui 1,28 e 13,			

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	0,35
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Decreto Legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 1984, n. 363.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Il Decreto Legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, ha previsto uno stanziamento di complessivi 1.100 miliardi di lire per il quinquennio 1984- 1988 da far affluire al fondo per la Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità indicate dalla legge in questione.

A seguito però dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, a partire dal 2002, il capitolo n. 7445, U.P.B. 3.2.10.3, con uno stanziamento per il 2002 di € 15.494.000,00 incrementato nel corso dell'anno fino all'importo di € 35.522.951,00 con provvedimenti di variazione di bilancio.

Il suddetto importo è stato trasferito sul conto corrente di tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in parte nel 2002 e in parte nel 2003.

Negli anni 2003 e 2004 non sono state previste ulteriori assegnazioni per le finalità suddette.

Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto - legge 26 maggio 1984, n.159, e alla successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n.905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, la legge n.350/2003 (legge finanziaria 2004) all'art.4, comma 95 ha autorizzato, poi, un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005

Gli stanziamenti di 1 milione di euro, sia dell'anno 2005 e che 2006, sono stati trasferiti sul conto corrente di tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso dei rispettivi esercizi finanziari.

Lo stanziamento di 1 milione di euro relativo al 2007 è stato impegnato al termine del esercizio finanziario relativo.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7445

Leggi di riferimento L.24/7/84, n.363
L. 24/12/2003, n.350

Modifiche intervenute nel 2007

Autorizzazioni complessive € 50,52

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	38,52
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	38,52
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	37,52
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	1,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2007**

a) autorizzazioni nel 2007	€	1,00
b) impegni assunti nel 2007	€	1,00
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	-
d) economie nel 2007	€	-
e) residui propri nel 2007	€	1,00
f) residui di stanziamento nel 2007	€	-
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	1,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Legge 11 marzo 1988, n. 67 (art. 17, c. 5).

Interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Belice).

La legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2000)" ed in particolare l'articolo 54, comma 1, ha stabilito che: "Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati".

La tabella 3 allegata alla suddetta legge n. 488/1999 al punto 2: "Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5: Interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Belice)", ha stabilito limiti di impegno quindicennali di lire 5 miliardi a partire da ciascuno degli anni 2001 e 2002.

La legge 1° agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" ed in particolare l'articolo 43, comma 1, ha stabilito che: "Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1342 in data 15 ottobre 2001, reca le misure percentuali di ripartizione, tra i comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968, del netto ricavo derivante dalla contrazione dei predetti mutui quindicennali.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 21 ottobre 2002, ha stabilito criteri, modalità e limiti per la contrazione dei mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, destinati alla continuazione degli interventi nelle zone terremotate del Belice e relativo disciplinare-tipo di convenzione tra i comuni interessati.

In data 6 novembre 2002 è stata stipulata la convenzione - ai sensi del sopra citato articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Castelvetro in data 7 novembre 2002 al n. 1761, tra i Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968, finalizzata alla contrazione di un mutuo quindicennale in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 54, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 43, comma 1 e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1342 in data 15 ottobre 2001.

L'articolo 3 della suddetta convenzione del 6 novembre 2002, ha stabilito che: "Il Comune di Vita, individuato quale ente coordinatore, provvederà, in nome e per conto di tutti i Comuni interessati, alla contrazione del mutuo secondo i criteri, le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2002".

In data 18 dicembre 2002 è stato stipulato il contratto di mutuo, di importo pari ad euro 55.825.403,99, tra la Banca OPI S.p.A. ed il Comune di Vita, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge n. 488/1999 e dell'articolo 43, comma 1, della legge n. 166/2002.

In relazione a quanto sopra, a partire dall'anno 2003 è stato istituito il capitolo 7043, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento di euro 5,16 milioni sia in termini di competenza che di cassa, per il pagamento delle rate di ammortamento del suddetto mutuo di euro 55.825.403,99 stipulato per le finalità di cui alla sopra citata legge n. 166/2002.

Per il pagamento delle rate di ammortamento del ripetuto mutuo di euro 55.825.403,99, fino al 31 dicembre 2007, sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 23,23 milioni ed è stata impegnata la somma di euro 2,58 milioni. Inoltre, si sono avute economie di bilancio per un importo di euro 0,01 milioni.

La legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", la quale all'articolo 4, commi 87 e 88, ha stabilito che:

- "Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004";
- "Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 30, comma 3, ha stabilito che: "Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo".

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale edilizia statale ed interventi speciali, n. B3/3173, in data 5 agosto 2004, reca le misure percentuali di ripartizione del netto ricavo del predetto mutuo tra i Comuni interessati.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2004, ha stabilito criteri, modalità e limiti per la contrazione del mutuo di cui all'art. 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato al completamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e relativo disciplinare-tipo di convenzione tra i comuni interessati.

In data 5 ottobre 2004 è stata stipulata la convenzione - ai sensi del sopra citato articolo 30, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - tra i Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968, finalizzata alla contrazione di un mutuo quindicennale in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, commi 87 e 88, e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. B3/3173 in data 5 agosto 2004.

L'articolo 3 della suddetta convenzione del 5 ottobre 2004, ha stabilito che: "Il Comune di Gibellina individuato quale ente coordinatore provvederà, in nome e per conto di tutti i Comuni interessati, alla contrazione del mutuo secondo i criteri, le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2004".

In data 1° dicembre 2004 è stato stipulato il contratto di mutuo, di importo pari ad euro 56.641.367,29 tra la Banca Dexia Crediop S.p.A. ed il Comune di Gibellina, ai sensi dell'articolo 4, commi 87 e 88, della legge n. 350/2003;

In relazione a quanto sopra, a partire dall'anno 2005, sul capitolo 7043 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata stanziata la somma di euro 5,00 milioni sia in termini di competenza che di cassa, per il pagamento delle rate di ammortamento del suddetto mutuo di euro 56.641.367,29 stipulato per le finalità di cui alla sopra citata legge n. 350/203.

Per il pagamento delle rate di ammortamento del ripetuto mutuo di euro 56.641.367,29, fino al 31 dicembre 2007, sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 15,00 milioni.

Per il pagamento delle rate di ammortamento dei suddetti mutui, nel primo semestre dell'anno 2008 sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 7,66 milioni e, nel secondo semestre, è previsto il pagamento della complessiva somma di euro 5,08 milioni.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato: 7043

Leggi di riferimento: Legge 11.03.1988, n. 67 (art. 17, c. 5).

Modifiche intervenute nell'anno 2007

Autorizzazioni complessive: 152,45 milioni di euro

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007:	€	40,82
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007:	€	40,81
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007:	€	38,23
d) economie a tutto il 31.12.2007:	€	0,01
e) residui propri a tutto il 31.12.2007:	€	2,58
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007:	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007:	€	-

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007:	€	10,16
b) impegni assunti nel 2007:	€	10,16
c) pagamenti effettuati nel 2007:	€	7,58
d) economie nel 2007:	€	-
e) residui propri nel 2007:	€	2,58
f) residui di stanziamento nel 2007:	€	-
g) perenzioni nel 2007:	€	-

Esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	5,08
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	7,66
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	5,08
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	5,08

Legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 20**Programma di interventi in materia di edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.**

L'art.20, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n.67 ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, importo successivamente elevato a lire 34.000 miliardi dalla legge 23.12.2000, n. 388 art. 83, c. 3 (legge finanziaria 2001).

Al finanziamento dei relativi interventi si provvede con operazioni di mutuo che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché i soggetti di cui alla legge 412/91, art.4, comma15, sono autorizzati ad effettuare, nel limite del 95% della spesa, con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti, con Istituti ed Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo le modalità stabilite con decreto dal Ministero del Tesoro.

Il comma 5 del citato articolo 20 della legge 67/88, ha determinato in complessive lire 10.000 miliardi il limite dei mutui da contrarre nel primo triennio di applicazione della legge (1988/1990 - 1a *tranche*) e posto a carico del bilancio dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze l'onere dell'ammortamento dei suddetti mutui.

Successivamente la legge 23.12.1992, n.498, nel mentre ha previsto la sospensione per l'anno 1993 della facoltà di contrarre mutui con ammortamento a carico dello Stato, ha permesso la contrazione di quelli relativi all'edilizia sanitaria di cui all'art.20 della legge 67/88, per l'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi assegnato dalla legge 23 dicembre 1992, n.500, con onere a carico del Fondo Sanitario Nazionale (capitolo di spesa del Ministero del Bilancio e della P.E. ora Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione).

Al riguardo, con DD.II. 5.12.1991, 24.6.1993, 16.7.1993 e 23.9.1993 sono state stabilite le modalità e le procedure per l'assunzione dei mutui di cui alle predette leggi n.67/88 e n.500/92.

La legge 5 giugno 1990, n.135, inoltre, attua un programma di interventi volti alla prevenzione e lotta contro l'AIDS, autorizzando un piano pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per un ammontare di 2.100 miliardi, sempre nell'ambito dello stanziamento complessivo di lire 30.000 miliardi dell'art.20 della legge 67/88,.

Con decreto del Ministero del Tesoro del 27.10.1990 sono state stabilite le modalità e le procedure per la contrazione dei mutui destinati al finanziamento degli interventi della legge 135/90 suddetta.

La legge 4 dicembre 1993, n.492 di conversione, con modificazioni, del D.L. 2.10.1993, n.396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, ha stabilito, successivamente, la cessazione dell'efficacia delle convenzioni stipulate dal Ministero della Sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3.8.1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'art.1, comma 1, lettera b, della citata legge 135/90, affidandone la prosecuzione direttamente alle Regioni, alle Università degli Studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti.

La medesima legge 492/93 stabilisce che nell'ambito dei 2.100 miliardi, di cui alla già citata legge 135/90, si provvede al finanziamento mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di credito e le Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, decreto in seguito emanato il 17.2.1994.

Complessivamente, sui fondi stanziati dall'art.20 della legge 67/88 di cui all'apposito capitolo di spesa 7855, ora 2302 (quota interessi) e 9552 (quota capitale) dello stato di previsione

del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, questo Dicastero ha concesso a tutto il 31/12/2007 autorizzazioni alla stipula dei suddetti mutui per l'importo complessivo di mld di lire 11.272,468 (mln di euro 5.821,744), di cui:

- mld lire 1.500 (mln euro 774,685) a valere ai sensi della legge 500/92 sul predetto Fondo Sanitario Nazionale di cui all'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione di questo Ministero, ora Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;
- mld 695 (mln euro 358,938) per i quali il Tesoro ha stipulato due mutui con l'IMI (ora banca O.P.I.)- capofila di un pool di istituti di credito, ai sensi della legge 135/90;
- mln lire 1.208.214 (mln euro 623,990) per mutui stipulati con la Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135;
- mln lire 7.869.255 (mln euro 4.064,131) ai sensi della predetta legge 67/88, art. 20.

Il D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326, ha poi disposto, tra l'altro, la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni.

Successivamente, con decreto 5 dicembre 2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo del suddetto D.L. n. 269/2003, una parte dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP. fino alla data del 12 dicembre 2003 (entrata in vigore della suddetta legge 326/2003), è stata, tra l'altro, assegnata alla titolarità del Dicastero dell'economia e la restante è stata conservata in capo alla Cassa stessa.

In relazione a quanto sopra e in dipendenza dell'operazione di rinegoziazione eseguita il 31/12/2005 a carico dei mutui la cui titolarità è restata in capo alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (operazione che ha contemplato anche la capitalizzazione delle somme in conto interessi maturate alla data effetto della rinegoziazione, secondo il piano di ammortamento dei prestiti originari, non pagate al 31/12/2005), nell'anno finanziario 2007 sono state rimborsate rate di ammortamento mutui per un totale di euro 223.110.377,83 a valere sugli stanziamenti dei capitoli 2302 e 9552.

In conseguenza delle operazioni di rinegoziazione sopra specificate è emersa l'impossibilità di poter procedere all'esposizione dei dati contabili relativi ai capitoli di spesa interessati dalla normativa di cui trattasi.

Per quanto riguarda, inoltre, il primo triennio di finanziamenti - *1a tranche* - (mld lire 11.500 pari ad mln euro 5.939,254) restano ancora da autorizzare mld lire 219,226 pari ad mln euro 113,221 .

Per ciò che concerne, infine, l'utilizzo degli stanziamenti relativi alle successive *tranche* della spesa prevista dall'art.20 della legge 67/88 le rispettive procedure sono attuate dagli uffici del Dipartimento della Ragioneria dello Stato - IGESPEs e dal Ministero della Salute, Amministrazione competente per materia, ai sensi del decreto legislativo n.430/97.

D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni nella Legge 3 luglio 1991, n. 195
D.L. 1 ottobre 2007, 159, at.25, comma,2 convertito in legge con modificazioni dall'art.1, legge
29 novembre 2007, n.222

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 e interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale della Regione Friuli V.G. .

Il Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni nella legge 3 luglio 1991, n. 195, all'art. 6 ha previsto il reintegro del fondo per la Protezione Civile della somma di 215 miliardi di lire per l'anno 1991 e di 245 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A decorrere dal 1994, si provvede, poi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale della spesa nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito a partire dal 2002 il capitolo n. 7446, U.P.B. 3.2.10.3 .

Dal 2002 al 2005 sono stati stanziati euro 3.211.921.792,00 di cui euro 2.867.750.836,00 trasferiti sul conto corrente di tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed euro 344.170.956,00 conservati in bilancio.

Nell'anno 2006 il capitolo 7446 è stato articolato in n.3 piani di gestione a ciascuno dei quali è stata associata la specifica legge di riferimento e conferita la dotazione di competenza e cassa.

Lo stanziamento di bilancio complessivo del 2006 pari a euro 313.405.370,00 è stato integrato di euro 89.966.256,00, con variazione di bilancio nel corso dell'anno. I trasferimenti, sul conto corrente di tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuati nel corso dell'anno sono stati complessivamente di euro 373.018.640,00 di cui euro 202.146.703,32 a valere sulla competenza ed euro 170.871.936,68 a valere sui residui dell'anno 2005. Alla fine dell'anno finanziario 2006 la rimanente competenza sul PG.1 pari ad euro 201.224.922,68, è stata interamente impegnata.

Nel 2007 sul capitolo 7446 è stato aggiunto un ulteriore piano di gestione. Lo stanziamento iniziale complessivo del capitolo pari ad euro 331.178.000,00 è stato incrementato di euro 168.477.270,00, con decreti di variazione di bilancio nel corso dell'anno, di cui euro 15.000.000,00 sul piano di gestione 4 di nuova istituzione a favore degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale della Regione Friuli V.G., ai sensi del DL n.159 del 2007, art.25, comma 2. Inoltre nel corso dell'anno è stata incrementata, sempre con decreti di variazione di bilancio, la consistenza dei residui sul PG.1 per euro 18.000.000,00.

Nel 2007 si è provveduto a trasferire sul conto corrente di tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'importo di euro 392.523.942,00, in conto residui 2005 e 2006 e a impegnare l'intera disponibilità di competenza pari a euro 499.655.270,00.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7446

Leggi di riferimento L. 3/7/91, n.195

Modifiche intervenute nel 2007

Autorizzazioni complessive € 4.552,00

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	4.132,96
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	4.132,96
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	3.633,30
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	499,66
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	-

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007	€	499,66
b) impegni assunti nel 2007	€	499,66
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	392,52
d) economie nel 2007	€	-
e) residui propri nel 2007	€	499,66
f) residui di stanziamento nel 2007	€	-
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	391,19
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Legge 28.6.1991, n. 208**Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.**

La legge 28.6.1991, n.208 ha previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali mediante la costituzione di un fondo presso il Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione è stata stabilita in 20 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1992 e in 30 miliardi di lire per il 1993.

In applicazione della predetta normativa è stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1992 il capitolo 7878 con uno stanziamento in bilancio di 20 miliardi di lire, somma impegnata al 31.12.1992.

La Legge Finanziaria 23.12.1993, n.500 ha, poi, rimodulato la quota di stanziamento di 30 miliardi di lire in precedenza attribuita all'anno 1993, ripartendola in due annualità, rispettivamente, di 10 miliardi di lire per l'anno finanziario 1993 e di 20 miliardi di lire per l'anno finanziario 1994.

Successivamente l'art.12, comma 1, della legge 24.12.1993, n.537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha stabilito, tra l'altro, che gli interventi in materia di itinerari ciclabili e pedonali erano da intendere di competenza regionale e che, quindi, lo stanziamento di 30 miliardi di lire come rimodulato dalla succitata legge finanziaria n. 500/93, previa riduzione del 15%, confluiva dal 1.1.1994 nel "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo", di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n.281, amministrato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, ora Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione facente parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Pertanto, sul predetto capitolo 7878 poi denominato 7040, sono rimasti i residui 20 miliardi di lire assegnati in bilancio nell'anno finanziario 1992.

Per quanto concerne l'attuazione della legge n.208/91, a norma del regolamento del 6.7.1992, emanato dal Ministro per i problemi delle Aree Urbane, in applicazione della medesima legge n.208/91, il Dipartimento del Tesoro provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale per stato di avanzamento lavori (S.A.L.), su proposta della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane, ora Direzione Generale per le trasformazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dietro presentazione da parte dei Comuni beneficiari dello stato di avanzamento dei lavori debitamente certificato.

Con D.M. del 28.3.1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane sono stati, poi, stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali in attuazione dell'art. 3 della legge 208/91.

In seguito, inoltre, la legge 28/12/95, n.550 (legge finanziaria 1996) ha rifinanziato gli interventi previsti dalla legge n.208/1991 per l'importo di 10 miliardi di lire, assegnati in bilancio per l'anno finanziario 1996.

Il 31/12/1997 è stato inviato in perenzione amministrativa l'importo di 18.813.439.400 di lire, pari ad euro 9.716.330,57, residuo dello stanziamento di 20 miliardi di lire, ex 1992;

Il 31/12/2003 è stata inviata in perenzione la somma di euro 148.740,03 residuo dello stanziamento di 10 miliardi di lire, ex 1996.

Nell'anno finanziario 2005 il capitolo è stato soppresso in quanto dotato solo di residui perenti. A partire dal 2005, pertanto, la reiscrizione in bilancio dei residui perenti per il pagamento agli aventi diritto, ai fini del prosieguo dell'attuazione della legge 208/1991, viene effettuata a carico del capitolo **7440** la cui gestione è affidata allo SDAG del Dipartimento del Tesoro.

Nel 2007 sono stati effettuati pagamenti per € 62.904,45 a valere sui residui perenti ex 1992 la cui consistenza, alla data del 31/12/2007 risulta essere pari ad euro 5.906.767,78.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato ex 7040

Leggi di riferimento L. 28/6/1991, n.208 - L. 28/12/1995, n.550

Modifiche intervenute nel 2007

Autorizzazioni complessive 15,49

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2007	€	15,49
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2007	€	15,46
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2007	€	9,41
d) economie a tutto il 31.12.2007	€	0,03
e) residui propri a tutto il 31.12.2007	€	0,14
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2007	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2007	€	5,91

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2007

a) autorizzazioni nel 2007	€	-
b) impegni assunti nel 2007	€	0,06
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	0,06
d) economie nel 2007	€	-
e) residui propri nel 2007	€	-
f) residui di stanziamento nel 2007	€	-
g) perenzioni nel 2007	€	-

esercizio 2008

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Legge 23 dicembre 1991, n. 430

Legge 11 gennaio 1996, n. 23

Interventi e norme per l'edilizia scolastica

La legge 23 dicembre 1991, n.430 ha previsto la concessione di mutui ventennali da parte della Cassa DD.PP., per interventi di edilizia scolastica. Sono autorizzati alla richiesta dei finanziamenti, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi, i comuni, le province e le istituzioni dotate di personalità giuridica, che siano proprietari di immobili in cui hanno sede. L'onere dell'ammortamento, pari a lire 200 miliardi per il 1993 e lire 165 miliardi a decorrere dal 1994, è a carico dello Stato.

Successivamente è stata emanata la legge 11 gennaio 1996, n.23 il cui obiettivo è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

Per tale finalità la legge autorizza una programmazione di interventi in materia di costruzione, ristrutturazione, riconversione di edifici e di realizzazione di impianti sportivi, definita mediante piani generali triennali e piani annuali predisposti e approvati dalle regioni.

Il finanziamento è attuato attraverso mutui ventennali e quindicennali concessi dalla Cassa DD.PP. agli enti territoriali competenti, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

Per il primo piano annuale del primo triennio il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi il cui onere a carico dello Stato è pari a lire 37 miliardi annui a partire dal 1996.

La successiva legge 431/96 ha rideterminato l'ammontare dei mutui (art.4 L.23/96) in lire 456 miliardi con un maggiore onere per lo Stato di lire 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.

Per il secondo piano annuale il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 522 miliardi il cui onere a carico dello Stato è pari a lire 50 miliardi annui a partire dal 1998 (L135/97).

Il complessivo ammontare dei mutui per il terzo piano annuale è determinato in lire 591 miliardi con un onere di lire 46 miliardi a partire dal 1999 (L362/98).

Il primo triennio prevede, quindi, la concessione di mutui da parte della Cassa DD.PP. per l'importo totale di lire 1.569 miliardi (€ 810.320.874.66) ed oneri a carico dello Stato per lire 146 miliardi.(€ 75.402.707,26)

Il secondo triennio comprende un primo piano annuale che stanziava un ammontare massimo di mutui per lire 385 miliardi (L.448/98) con un onere a carico dello Stato pari a lire 30 miliardi a partire dall'anno 2000.

Il secondo piano annuale prevede mutui per un ammontare complessivo di lire 398 miliardi con un onere di lire 40 miliardi a partire dall'anno 2001 (L.F.488/99).

Per il terzo piano annuale l'importo dei mutui è di 612 miliardi e l'onere di ammortamento a carico dello Stato è di 60 miliardi a partire dal 2002 (L.F. 388/2000).

Il secondo triennio autorizza, quindi, la Cassa DD.PP. a concedere mutui per un importo complessivo di lire 1.395 miliardi (€ 720.457.374,23) e con oneri a carico dello Stato per lire 130 miliardi (€ 67.139.396,88).

A partire dall'anno 2000 gli stanziamenti previsti sul cap.7882 sono stati divisi nella quota capitale a carico del capitolo 9552 e nella quota interessi a carico del capitolo 3037, ora 2302.

La legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha autorizzato un limite di impegno quindicennale dell'importo di euro 30.987.000,00 a partire dall'anno 2004, quale rifinanziamento delle legge 362/98 (3° triennio – 2° anno) (cap. 7080).